

Accordo amichevole tra Svizzera e Italia - telelavoro

In data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato che l'accordo amichevole del 18/19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia concernente gli effetti delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19 sull'imposizione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 15 CDI e dell'Accordo frontalieri del 1974, continua ad applicarsi a tutte le persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un'attività di lavoro dipendente nell'altro Stato contraente ([accordo amichevole tra Svizzera e Italia - telelavoro](#)) e quindi anche in assenza di misure in vigore per limitare la diffusione del COVID-19.

Ciò significa che:

- Le persone fisiche residenti in Italia che svolgono abitualmente un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono **assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in telelavoro**; pertanto, i frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavorano presso il proprio domicilio rimangono esclusivamente tassati in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere.
- Il datore di lavoro che – contrariamente a quanto previsto dall'accordo amichevole e dalla dichiarazione congiunta – ha scorporato dei giorni di lavoro prestati all'estero in applicazione dell'art. 15 para. 1 CDI, dovrà effettuare una correzione, versando così l'imposta alla fonte anche per i giorni trascorsi in telelavoro. Con riferimento ad eventuali casi non coperti dall'accordo amichevole/dichiarazione congiunta, lo scorporo dei giorni viene riconosciuto conformemente alla Circolare no. 45 dell'AFC se, insieme al conteggio dell'imposta alla fonte, viene presentato un calendario indicante i giorni di lavoro prestati all'estero e se il relativo reddito viene effettivamente assoggettato ad imposta in Italia. Rimane riservata la facoltà del lavoratore di richiedere il ricalcolo dell'imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro, mediante il portale online presente sul nostro sito internet (www.ti.ch/fonte) selezionando il menù "*Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte*", entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assoggettamento.

Come previsto dalla dichiarazione congiunta, le autorità competenti si manterranno in stretto contatto e torneranno a consultarsi **entro la fine del mese di ottobre 2022** al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per l'applicazione dell'accordo amichevole del 18/19 giugno 2020.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo:

Email: dfc-ddc.uif@ti.ch

Telefono: +4191 814 75 71